BANCA D'ITALIA

Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale

Divisione Regolamentazione II

Via Milano 53, 00184, Roma

Inviata a mezzo PEC all'indirizzo ram@pec.bancaditalia.it

Bologna, 26 settembre 2022

OGGETTO: Risposta di Unipol Gruppo S.p.A. alla consultazione Banca d'Italia sulla nuova rilevazione in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali

Spettabile Banca d'Italia,

ringraziando per l'opportunità concessa di partecipare alla consultazione in oggetto, sottoponiamo alla Vostra attenzione alcune osservazioni, che autorizziamo alla pubblicazione.

Rimaniamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

I migliori saluti

Luca Giordano

Responsabile Funzione Regolamentazione

Chief Regulation and Economic Studies Officer

* * *

Osservazioni preliminari

In via preliminare, si osserva che gli Orientamenti EBA in materia di esternalizzazione, citati nel documento in consultazione come normativa europea di riferimento, sono stati attuati nell'ordinamento domestico solo con riferimento alle banche, tramite aggiornamento della Circolare Banca d'Italia n. 285[1]. Dunque, non essendo stati recepiti nelle relative disposizioni di vigilanza[2], i citati Orientamenti EBA non si applicano agli altri intermediari vigilati dalla Banca d'Italia quali istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, intermediari finanziari ex art. 106 TUB e società di gestione del risparmio, sebbene tali intermediari rientrino nel perimetro della rilevazione.

Un discorso in parte analogo vale per gli Orientamenti ESMA in materia di esternalizzazione *cloud* che non si applicano, tra gli altri, ad istituti di pagamento e agli istituti di moneta elettronica[3].

Pertanto, taluni intermediari italiani non sono soggetti a una serie di adempimenti previsti dagli Orientamenti EBA ed ESMA e non hanno attivato tutti i presidi ivi previsti.

In assenza di politiche, procedure e sistemi informativi appositamente istituiti, la raccolta delle informazioni richieste ai fini della nuova rilevazione rappresenta un esercizio costoso e complesso, che richiede una significativa componente manuale per la compilazione, la riconciliazione e il controllo dei dati, non essendoci procedure e sistemi informativi appositamente istituiti dai quali poter attingere per l'esportazione delle informazioni oggetto di rilevazione.

Tempistiche

Alla luce delle considerazioni sopra esposte in merito al parziale recepimento

[1] Si fa riferimento al 34° aggiornamento della Circolare n. 285, pubblicato il 13 luglio 2021 (link).

[2] Le banche compaiono come uniche destinatarie degli Orientamenti EBA in materia di esternalizzazione nella pagina che riepiloga l'adeguamento agli Orientamenti delle ESAs (link).

[3] Cfr. avviso Consob del 13 luglio 2021 in merito agli Orientamenti emanati dall'ESMA in materia di esternalizzazione a fornitori di servizi *cloud* (link).

degli Orientamenti europei in materia di esternalizzazione, le tempistiche proposte nei documenti in consultazione appaiono sfidanti, specialmente con riferimento alla data del primo invio, prevista per il 31 maggio 2023.

In merito, si osserva che la raccolta delle informazioni richieste comporta **importanti carichi di lavoro** relativi, tra l'altro, a:

(i) l'adozione di normative interne e procedure *ad hoc* che integrino quelle esistenti (per es., non tutti gli intermediari hanno normato al proprio interno e in maniera esplicita la "valutazione di conformità" del contratto di esternalizzazione);

(ii) censimenti e mappature estese, ad es. con riguardo ai sub-fornitori, cui i principali fornitori di servizi – anche *leader* di mercato – fanno ampio ricorso;

(iii) una significativa attività di compilazione manuale, in quanto

a. taluni intermediari (non soggetti agli Orientamenti europei) non hanno istituito procedure e sistemi segnaletici idonei ad esportare prontamente i dati richiesti per la rilevazione;

b. talune informazioni necessitano di stime e valutazione caso per caso; per es., il dato relativo al "costo annuo medio stimato" non è immediatamente reperibile con riferimento a tutte le tipologie di servizi in *outsourcing* e, in particolare, con riferimento alle prestazioni a prevalente contenuto intellettuale e qualitativo (si pensi alle funzioni di controllo), il cui costo varia in funzione dei carichi di lavoro richiesti volta per volta;

(iv) i necessari adeguamenti contrattuali e tecnico-operativi da implementare in accordo con i fornitori ai quali spesso vengono esternalizzate le funzioni relative alle segnalazioni di vigilanza e che potrebbero avere essi stessi difficoltà a creare i *dataset* e gli ambienti utili all'invio delle segnalazioni nei tempi indicati dalle norme in consultazione.

I carichi di lavoro sopra indicati vengono aggravati non solo dal menzionato

parziale recepimento degli Orientamenti europei ma anche dalla limitata possibilità di far leva sulle attività svolte in occasione della precedente rilevazione del 2020, in quanto:

(i) taluni intermediari oggetto della presente rilevazione si sono costituiti solo successivamente alla rilevazione del 2020 (nel caso del gruppo Unipol, il riferimento è a UnipolPay, istituto di moneta elettronica);

(ii) alcune informazioni oggetto della nuova rilevazione non sono state richieste in occasione della precedente rilevazione (si pensi, per es., ai dati relativi ai soggetti terzi fornitori di servizi *cloud*);

(iii) alcune voci segnaletiche, già oggetto della rilevazione del 2020, sono state riproposte con un contenuto diverso che non consente di far leva sull'esperienza e sul lavoro già svolto (un es. è quello relativo ai costi del contratto di esternalizzazione).

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si richiede di considerare un termine più ampio per l'invio della prima segnalazione, così da consentire agli intermediari segnalanti e ai fornitori di portare a termine la complessa attività di adeguamento tecnico-operativo, contrattuale e di normativa interna, anche a beneficio della qualità delle segnalazioni di vigilanza.

Si propone dunque di modificare le norme transitorie e di estendere il termine per il primo invio al **30 settembre 2023**, invece del 31 maggio 2023. In tal modo, la data dell'invio non sarebbe troppo vicina alla data di fine rilevazione per il successivo anno (31 dicembre 2023) ma attribuirebbe agli intermediari e ai fornitori un congruo margine – pur sempre impegnativo – per portare a termine le attività sopra indicate.

Proposte di revisione e semplificazione delle disposizioni segnaletiche

Una prima criticità riguarda l'invio dei "**dati sui soggetti terzi fornitori di servizi *cloud*** di cui si servono su base continuativa i fornitori di servizi dell'intermediario per l'erogazione di servizi *cloud*". Si intuisce che l'acquisizione di queste informazioni sia utile specialmente in ottica futura,

quando l'entrata in vigore del DORA attribuirà alle Autorità competenti dei poteri di vigilanza diretta sui fornitori critici di servizi ICT per il settore finanziario. Tuttavia, si rileva che la raccolta di queste informazioni richiede una collaborazione del fornitore di servizi, trattandosi di informazioni sulle quali gli intermediari segnalanti potrebbero non avere completa visibilità. Pertanto, sembrerebbe più opportuno chiedere tali informazioni direttamente ai fornitori ICT che saranno oggetto di vigilanza, quando l'entrata in vigore del DORA fornirà una adeguata base giuridica per l'introduzione dei necessari obblighi segnaletici.

In subordine, si propone di restringere il perimetro delle informazioni richieste, che nel documento in consultazione sembra potenzialmente molto ampio, potendosi estendere all'utilizzo di applicativi molto comuni quali ad es. la posta elettronica, che molto spesso utilizza una archiviazione sul *cloud*. Nella formulazione attuale, l'invio dell'informazione richiesta implica un lungo esercizio di mappatura del modello di servizio adottato dai fornitori, forse non proporzionato rispetto allo scopo, specialmente considerando che l'obbligo segnaletico relativo ai soggetti terzi fornitori di servizi *cloud* si applica "anche qualora questi soggetti terzi non siano considerati nel contratto di esternalizzazione oggetto di segnalazione"[4].

Un ulteriore aspetto che solleva difficoltà applicative riguarda l'indicazione del **Codice Anagrafe Soggetti** con riferimento non solo al fornitore prescelto ma anche a quello "alternativo"[5]. In merito, si rileva che il rapporto che unisce l'impresa esternalizzante al fornitore alternativo non è equiparabile a quello esistente con il fornitore selezionato, e questo si traduce in una maggiore difficoltà dell'intermediario nel censire le informazioni che riguardano il fornitore alternativo. Pertanto, appare non proporzionata la richiesta di fornire il Codice Anagrafe Soggetti anche per il fornitore alternativo, in quanto obbligherebbe l'intermediario esternalizzante ad effettuare un lungo censimento sul tale fornitore per verificare se questi è in possesso di un Codice

[4] Banca d'Italia – Documento di consultazione sulla nuova rilevazione in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali, p. IX.

[5] Il riferimento è alla cella "G18" dello schema di segnalazione posto in consultazione.

Anagrafe Soggetti, dovendo in caso contrario intraprendere la procedura di segnalazione *ad hoc*. Si propone pertanto di limitare l'oggetto della segnalazione relativa al fornitore "alternativo" al solo codice fiscale/partita IVA o ad altre informazioni facilmente e pubblicamente reperibili.

Infine, si rappresenta che spesso la pianificazione delle **verifiche audit** non arriva a individuare puntualmente il giorno delle successive verifiche, limitandosi all'indicazione del quadrimestre. Pertanto, si propone di modificare la valorizzazione del campo relativo alle successive verifiche di audit inserendo il quadrimestre e l'anno (AAAAQ) in luogo del giorno (AAAAMMGG).

Altro – Richieste di chiarimenti

Sempre in merito alle **verifiche audit** (data della prossima/ultima verifica), il testo delle istruzioni segnaletiche solleva alcuni dubbi interpretativi, rispetto ai quali si chiede cortesemente di confermare o di precisare altrimenti quanto segue:

(i) i campi relativi alle verifiche di audit possono essere valorizzati anche con l'attività di audit infragruppo;

(ii) la titolarità delle verifiche di audit ai fini segnaletici non è limitata alle verifiche condotte dalla funzione di revisione interna dell'intermediario segnalante, atteso che gli Orientamenti EBA ed ESMA in materia di esternalizzazione consentono di avvalersi di personale interno o esterno in possesso di adeguate qualifiche;

(iii) il "personale qualificato" indicato nelle istruzioni segnaletiche deve intendersi in conformità a quanto previsto dagli Orientamenti EBA ed ESMA, ai sensi dei quali "*il personale che effettua l'audit, ossia i revisori interni dell'impresa o i revisori che agiscono per suo conto, dovrebbero possedere le giuste competenze e conoscenze per valutare adeguatamente i servizi* cloud *in questione ed effettuare un audit efficace e pertinente*" (ESMA GL, par. 41 ed EBA GL, par. 97);

(iv) il fatto che la voce relativa alle verifiche audit non preveda la possibilità di valorizzare le verifiche di audit condotte dal personale interno del

fornitore non pregiudica la possibilità che l'intermediario possa farvi affidamento, pur con tutti i limiti e i presidi previsti dagli Orientamenti europei, ai sensi dei quali "*in caso di esternalizzazione di funzioni essenziali o importanti, un'impresa dovrebbe valutare se le certificazioni di terzi e le relazioni di audit esterno o interno* […] *siano adeguate e sufficienti per ottemperare agli obblighi che le incombono a norma della legislazione applicabile, e dovrebbe mirare a non dipendere esclusivamente da tali certificazioni e relazioni nel corso del tempo*" (ESMA GL, par. 38 ed EBA GL, par. 92).

Infine, si chiede cortesemente di chiarire come andrebbe valorizzato il campo relativo alla "natura dei dati memorizzati nel *cloud*". In assenza di ulteriori istruzioni, non è chiaro se si fa riferimento a "dati personali sensibili", a "dati sensibili" ai sensi della PSD2, oppure a fattispecie diverse.

* * *

UNIPOL GRUPPO S.p.A.